

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

**proposta di legge n. 250**

a iniziativa del Consigliere Carloni

*presentata in data 7 novembre 2018*

-----

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 1992, N. 34  
“NORME IN MATERIA URBANISTICA, PAESAGGISTICA E  
DI ASSETTO DEL TERRITORIO”

-----

**Art. 1**

*(Modifiche all'articolo 72 della l.r. 34/1992)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 72 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio) è inserito il seguente:

"1 bis. In particolare la Regione individua nell'atto indicato al comma 1 i valori parametrici che favoriscono interventi di ristrutturazione edilizia nella zona A del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967).".

2. Al comma 2 dell'articolo 72 della l.r. 34/1992 dopo le parole: "con propria deliberazione" sono aggiunte le seguenti: "nel rispetto di quanto previsto al comma 1 bis".

**Art. 2**

*(Norme transitorie)*

1. La Regione adegua le tabelle parametriche indicate all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)) alle disposizioni previste al comma 1 dell'articolo 1 entro centoventi giorni dall'approvazione di questa legge.

2. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 1, i Comuni provvedono, entro i successivi novanta giorni, ad adeguare in via provvisoria le tabelle parametriche a quanto previsto al comma 1 bis dell'articolo 72 della l.r. 34/1992, come introdotto dall'articolo 1.

**Art. 3**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale; alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.